

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA' – FASCIA FERROVIARIA – SOTTOPASSO FERROVIARIO STAZIONE DI MODENA – USCITA NORD

CIG: 8225255F23

CUP: D97H17000400001

RUP IN FASE DI GARA: ARCH. LUCA BIANCUCCI

1. INFORMAZIONI GENERALI

Nell'ambito della convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Modena per la realizzazione del “*PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA' DI MODENA – FASCIA FERROVIARIA*”, il Comune di Modena intende realizzare una serie di interventi volti a superare la sostanziale frattura oggi esistente tra il Centro Storico e la Zona Nord della città.

Il Programma prevede, tra gli altri, un intervento di prolungamento del sottopasso ferroviario ciclopedonale che collega la stazione ferroviaria di Modena con il parcheggio posto a Nord della fascia ferroviaria.

In coerenza con gli obiettivi e le finalità sopra individuate, il Comune di Modena e RFI S.p.A. hanno sottoscritto apposito *Protocollo di Intesa*, che sancisce la collaborazione tra le parti per il completamento degli interventi necessari per la riqualificazione del Nodo Stazione di Modena.

CambiaMo S.p.A., in qualità di società del Comune di Modena, agisce quale Stazione Appaltante.

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta da CambiaMo S.p.A.; la modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; l'indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa; la procedura di aggiudicazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento in oggetto è disposto con delibera del C.d.A. del 21.02.2020 e avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del massimo ribasso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo anche Codice).

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Per l'espletamento della presente gara, CambiaMo S.p.A. si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale>.

Codice NUTS: ITH54

CIG: 8225255F23

CUP: D97H17000400001

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Luca Biancucci.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

La procedura verrà espletata mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/> - in seguito sito.

Ai fini della partecipazione alla procedura gli Operatori dovranno provvedere alla registrazione sulla piattaforma SATER mediante il seguente link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/sistema-acquisti-telematici-sater-rilasciate-nuove-funzionalita-novembre-2019>

Ai fini della registrazione, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'art. 52 del Codice, la presentazione dell'offerta, i chiarimenti, le comunicazioni e tutti gli altri scambi di informazioni relativi alla procedura in oggetto saranno effettuati esclusivamente per via telematica e, in particolare, attraverso la piattaforma SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi eventuali casi espressamente previsti dal presente Disciplinare (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

3. REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI

La registrazione sulla piattaforma SATER può essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare

l'Operatore Economico medesimo. L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma SATER dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato. L'accesso, l'utilizzo e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

4. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

ELABORATI GENERALI

ELABORATI DESCRITTIVI

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| Elaborato 1 | Elenco Elaborati; |
| Elaborato 2 | Relazione descrittiva generale; |

ELABORATI TECNICO – ECONOMICI

- | | |
|-------------|--|
| Elaborato 3 | Computo metrico estimativo; |
| Elaborato 4 | Stima dell'incidenza della manodopera; |
| Elaborato 5 | Quadro Economico; |
| Elaborato 6 | Elenco Prezzi Unitari; |

ELABORATI DI CANTIERE

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| Elaborato 7 | Fase esecutive e cantierizzazione; |
| Elaborato 8 | Cronoprogramma; |
| Elaborato 9 | Piano di sicurezza e coordinamento; |

ELABORATI SPECIALISTICI

- | | |
|--------------|--|
| Elaborato 10 | Capitolato tecnico opere civili; |
| Elaborato 11 | Relazione geologica e geotecnica; |
| Elaborato 12 | Relazione di calcolo opere in c.a.; |
| Elaborato 13 | Relazione di calcolo opere provvisionali; |
| Elaborato 14 | Capitolato opere impiantistiche; |
| Elaborato 15 | Relazione tecnica impianti elettrici e speciali; |

Elaborato 16	Relazione tecnica impianti meccanici di raccolta acque;
Elaborato 17	Relazione sulle interferenze;

PIANO DI MANUTENZIONE

Elaborato 18	Piano di manutenzione opere architettoniche;
Elaborato 19	Piano di manutenzione opere strutturali;
Elaborato 20	Piano di manutenzione impianti elettrici e speciali;
Elaborato 21	Piano di manutenzione impianti meccanici di raccolta acque;
Elaborato 22	Piano di manutenzione impianti meccanici elevatori;

TAVOLE

TAVOLE STATO ATTUALE

Tavola 01	Stato attuale – planimetria generale;
Tavola 02	Stato attuale – pianta piano sottopasso;
Tavola 03	Stato attuale – pianta piano del ferro;
Tavola 04	Stato attuale – sezioni;

TAVOLE PROGETTO ARCHITETTONICO

Tavola 05	Progetto architettonico – planimetria generale;
Tavola 06	Progetto architettonico – pianta piano sottopasso;
Tavola 07	Progetto architettonico – pianta piano del ferro;
Tavola 08	Progetto architettonico – sezioni;
Tavola 09	Progetto architettonico – dettagli costruttivi;

TAVOLE OPERE PROVVISORIALI

Tavola 10	Opere provvisoriali – piante e sezioni;
-----------	---

TAVOLE STRUTTURE IN C.A.

Tavola 11	Strutture in c.a.– carpenteria e rampe;
Tavola 12	Strutture in c.a.– armature rampe 1 di 2;
Tavola 13	Strutture in c.a.–armature rampe 2 di 2;

TAVOLE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Tavola 14	Impianti ES – planimetria stato di fatto impianti elettrici e speciali;
Tavola 15	Impianti ES – planimetria cavidotti e canalizzazioni;
Tavola 16	Impianti ES – prospetti impianto di illuminazione scale;

TAVOLE IMPIANTI MECCANICI

Tavola 17	Impianti Meccanici – planimetria rete raccolta acque.
-----------	---

- Capitolato Speciale d'Appalto;

- Validazione Progetto;
- Disciplinare di gara e relativi allegati.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SATER al seguente link:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti>
nella sezione riservata all'appalto.

Il Disciplinare è consultabile altresì sul sito di CambiaMo S.p.A. all'indirizzo <http://www.cambiamo.modena.it/>.

5. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il sistema telematico, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/03/2020.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutti i requisiti pervenuti entro il termine prefissato verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e quindi entro le ore 12:00 del giorno 31/03/2020.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate mediante il Sistema SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito di CambiaMo S.p.A. <http://www.cambiamo.modena.it/>.

6. COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo pec o, solo per gli operatori aventi sede in un altro Stato membro, il servizio di recapito certificato qualificato (disciplinato dall'art. 44 del Regolamento (UE) n 910/2014) presso il quale eleggono domicilio. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dagli Operatori Economici concorrenti all'atto della registrazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dall'Operatore Economico interessato

alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È onere dell'Operatore Economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti indicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

7. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'intervento di miglioramento dell'accessibilità presso l'uscita nord del sottopasso ferroviario pedonale che collega la Stazione Ferroviaria di Modena con il parcheggio posto a nord della fascia ferroviaria, e si colloca all'interno di un intervento più ampio che comprende, oltre ai lavori sull'uscita nord descritti nel presente progetto, anche l'allargamento del tratto sud del sottopassaggio e l'inserimento di tappeti mobili e di un ascensore per biciclette presso l'uscita sud.

Sotto il profilo architettonico l'intervento in progetto prevede, in estrema sintesi:

- a) la realizzazione di una nuova rampa mobile bidirezionale, al termine del sottopasso, in posizione centrale rispetto alla rampa di scale esistente.
- b) la costruzione di un nuovo ascensore, in prossimità della nuova rampa, idoneo ad ospitare comodamente i pedoni con bicicletta al seguito.

La realizzazione delle opere architettoniche, descritte al punto precedente, si accompagna ovviamente ad una serie di opere strutturali provvisorie e definitive. Le opere previste sono sinteticamente descritte nel seguito:

- a) realizzazione di paratie di micropali a sostegno del terreno, per il sostegno del terreno in corrispondenza del nuovo vano ascensore interrato.
- b) costruzione di nuove strutture in c.a. atte ad ospitare i tappeti mobili e l'ascensore

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati progettuali.

Descrizione delle lavorazioni	Categoria	Classifica	Valore classifica	Valore opere
--------------------------------------	------------------	-------------------	--------------------------	---------------------

Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4	II	516.000,00	451.728,23
Opere strutturali speciali	OS21	I	258.000,00	133.918,43

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo.

8. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo dell'appalto è di complessivi euro 585.646,66 distinto come segue:

- importo lavorazioni (soggetto a ribasso): euro 552.234,11, di cui costi della manodopera per euro 123.246,73;
- importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 33.412,55.

Base d'asta: euro 552.234,11

L'Appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Modena - anche avvalendosi del finanziamento ex DPCM 25 maggio 2016 - capitolo 220 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al cosiddetto "Bando Periferie 2016" - "Programma di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena – Fascia ferroviaria" – e da fondi propri della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

9. DURATA

La durata dell'appalto è di 3 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- Operatori Economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra

società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Operatori Economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

10.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentato il Modulo Allegato 3 *“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – Consorzi Ordinari– Geie”*;
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. *“Documento di Gara Unico Europeo”* (Allegato n. 1 e il Modulo Allegato n. 2 *“Dichiarazioni Integrative”*);
- l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori Economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di servizi e lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione societaria dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti possiedano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ed ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

10.2 PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei servizi e dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente il D.G.U.E. “*Documento di Gara Unico Europeo*” (Allegato n. 1) e il Modulo Allegato 2 “*Dichiarazioni Integrative*”.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Anche per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell’art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare, ai fini dell’esecuzione dei servizi e dei lavori, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

10.3 PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche

solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

10.4 PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Possono partecipare alla presente gara Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l'art. 45 del Codice e l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice).

Tali Operatori Economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali Operatori Economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di Operatori Economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

11. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli Operatori Economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “*Collegio Sindacale*” o membri del “*Comitato per il controllo sulla gestione*”;
- membri del “*Consiglio di Gestione*” e membri del “*Consiglio di sorveglianza*”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori *ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di affidamento del controllo contabile ad una Società di Revisione, dovrà essere resa anche nei confronti di quest'ultima (Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 22 ottobre 2018, n. 6016).

In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente procedura, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei servizi e/o dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli Operatori Economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

12. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Per essere ammessi alla presente procedura, gli Operatori Economici partecipanti, alla data di presentazione dell'offerta, devono essere iscritti in uno dei registri di cui all'art 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e precisamente:

- se aventi sede legale in Italia, o in altro Stato membro, ma operanti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- se aventi sede legale in altro stato membro, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Inoltre, per le società cooperative ed i consorzi di cooperative, l'impresa deve essere iscritta negli appositi registri istituiti presso le competenti Autorità (Prefettura, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate con indicazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui all'art. 63 del DPR 207/2010 per classifica pari o superiore alla III.

In particolare l'Operatore dovrà essere in possesso di

Descrizione delle lavorazioni	Categoria	Classifica	Valore classifica	Valore opere
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4	II	516.000,00	451.728,23
Opere strutturali speciali	OS21	I	258.000	133.918,43

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 gli Operatori Economici, per le lavorazioni di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00 possono partecipare alla procedura qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

13. INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito relativo alla carenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

- deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO

ORIZZONTALE, il requisito relativo al possesso della qualificazione SOA deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di gara la percentuale di lavori che intendono eseguire, nonché il relativo possesso dei requisiti, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote che assumeranno.

In applicazione dell'art. 92, comma 2, DPR 207/2010, si precisa che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, senza possibilità di sanare tale carenza tramite soccorso istruttorio, anche se lo scostamento risulti minimo e anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota delle prestazioni (vedasi Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria sent. N.6/2019).

13.1 IMPRESE COOPTATE DI CUI ALL'ART. 92 DEL DPR N.207/2010 E S.M.I.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti

previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, gli stessi possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Si precisa sin da ora che le imprese cooptate non assumono il ruolo di Operatore Economico e quindi NON dovranno sottoscrivere l'offerta.

13.2 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui all'art. 11 relativo alla carenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.

Il requisito del possesso dell'attestazione SOA deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta digitale (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/sistema-acquisti-telematici-sater-rilasciate-nuove-funzionalita-novembre-2019>.

L'offerta deve essere caricata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 24:00** del giorno **06/04/2020**.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedente. A tal proposito si specifica che, se alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso Operatore Economico, verrà ritenuta valida l'offerta caricata temporaneamente come ultima.

La presentazione delle offerte mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico e, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione o trasmissione, a lentezza nei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsiasi responsabilità di CambiaMo S.p.A.

In ogni caso, CambiaMo S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di SATER.

CambiaMo S.p.A. si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nel caso di malfunzionamento di SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni sostitutive potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella sezione "*Atti di gara*" della piattaforma SATER.

Nel caso in cui per effettuare l'offerta si rendesse necessario inserire nel sistema file compressi (tipo.zip), si raccomanda di NON sottoscrivere il formato compresso, bensì i singoli file in esso contenuti, non ulteriormente compressi.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 365 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, la procedura di affidamento fosse ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia presentata in sede di gara.

15. CONTENUTO BUSTA A DIGITALE

La busta digitale "*Documentazione amministrativa*" dovrà essere costituita da:

- Allegato 1: "*DGUE*" - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 2: "*Dichiarazione integrativa*" - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 3: "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE*" firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- Documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente da un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria;
- Copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell'ANAC;
- Copia scansionata dell'attestazione di QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità. La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

- Copia scansionata della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate all'art. 20 del presente Disciplinare di Gara;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 3 *“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”*, in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 3 *“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”* in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 3 *“Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”*, attestante:
 - i. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza), che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero, per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, attestanti

- i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- iii. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati.

16. CONTENUTO BUSTA C) “OFFERTA ECONOMICA”

La Busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/sistema-acquisti-telematici-sater-rilasciate-nuove-funzionalita-novembre-2019>.

L'Operatore Economico compilerà l'offerta inserendo nel campo previsto il ribasso offerto sui lavori.

Verranno prese in considerazione sino a tre cifre decimali.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte plurime o superiori o uguali alla base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati:

- i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all'affidamento in oggetto, costi che sono comunque da intendersi inclusi nel valore economico dell'offerta;
- i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (nello specifico

dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.).

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la piattaforma informatica, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/sistema-acquisti-telematici-sater-rilasciate-nuove-funzionalita-novembre-2019>.

La prima seduta pubblica si svolgerà il giorno 07/04/2020 alle ore 10:00, presso la sede di CambiaMo S.p.A., in Via Razzaboni 82 a Modena.

La presente vale quindi come convocazione a detta seduta.

La seduta pubblica verrà espletata dal RUP, con la presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti di CambiaMo S.p.A.

Il RUP procederà alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, quindi:

- a verificare la data e l'ora delle offerte caricate dagli Operatori Economici offerenti nonché la regolarità formale delle stesse. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal presente Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal RUP che ne darà conto nel Verbale di gara;
- alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Qualora venissero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, è facoltà del RUP non procedere alla sospensione della seduta ma ammettere con riserva gli Operatori alla successiva fase della procedura, salvo attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, e procedere all'esclusione degli stessi in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente durante la stessa seduta di gara dal RUP che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da

rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec o, in subordine, via fax. Qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante, il RUP darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sistema SATER – Intercet-ER nella sezione dedicata alla presente procedura.

Concluso l'esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno dei seguenti stati d'esito, reso visibile ai partecipanti alla procedura:

- *“Ammessa”*: in caso di documentazione regolare;
- *“Ammessa con riserva”* : in caso di documentazione da integrare / verificare;
- *“In verifica”* : in caso di documentazione da integrare;
- *“Esclusa”*: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'Operatore Economico dalla gara

Nella medesima seduta pubblica di gara, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano offerto il medesimo ribasso, qualora siano presenti alle operazioni di gara i rappresentanti degli operatori partecipanti, questi potranno presentare offerta migliorativa ai sensi dell'art. 77, R.d. n. 827 del 23 maggio 1924.

Qualora nessuno di coloro che abbia avanzato offerte uguali sia presente alle operazioni di gara ovvero qualora i presenti non vogliano migliorare le offerte medesime, il RUP procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione il RUP procedere ad escludere l'Operatore Economico nei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, ritiene sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. CRITERI

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

L'importo complessivo del contratto rimarrà invariato indipendentemente da qualsiasi eventualità, per tutta la durata dello stesso. L'impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter, l'Amministrazione procederà ad individuare la soglia di anomalia, determinata come di seguito indicato:

- i. se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la soglia di anomalia è calcolata come segue:
 - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
 - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
 - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
 - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- ii. se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la soglia di anomalia è calcolata come segue:
- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
 - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
 - d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Il calcolo di cui sopra, ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 è effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 D.lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra. L'esclusione automatica non troverà applicazione qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci).

Rimane salva la possibilità per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

Ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino complessivamente inaffidabili.

La Stazione Appaltante procede altresì all'esclusione dell'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 in materia ambientale;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.

In caso di esclusione dell'Operatore, la Stazione Appaltante provvederà a scorrere la graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, previa verifica della congruità dell'offerta, con le stesse modalità, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Rimane ferma la possibilità per la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo, di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, risulti anomala.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, della quota di servizi e/o lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti) sono sanabili.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (e dell'art. 83, comma 9), la mancata puntuale indicazione, in sede di offerta, dei costi della manodopera comporta necessariamente l'esclusione dalla gara e tale lacuna non è colmabile attraverso il soccorso istruttorio qualora l'Operatore Economico non dimostri di aver tenuto conto di detti costi nella formulazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

In caso di ricorso all'avvalimento, l'Operatore Economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)*" di cui alla Parte II[^] del "*Documento di Gara Unico Europeo*", dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

L'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - i. oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - ii. durata;
 - iii. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio: precisazione dei dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc....).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente*" o "*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto*". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà

ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta:

- copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi;
- copia dei contratti, o di qualsiasi altra documentazione tecnica, attestante il possesso dei requisiti relativi alla prestazione di servizi di cui il concorrente intende avvalersi;
- dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, con cui la stessa:
 - i. si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - ii. dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - iii. attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico Europeo*" da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa;
- PASSOE dell'ausiliaria;
- Modulo Allegato n. 2 "*Dichiarazioni Integrative*".

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art. 89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7);

- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara o la Commissione comunicano l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3), la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

21. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'Operatore Economico .

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18, ha dichiarato l'anomalia della disposizione prevista dal Codice dei contratti, nella parte in cui limita il ricorso al subappalto.

ANAC il 13 novembre 2019 u.s. ha trasmesso al Governo e Parlamento l'Atto di segnalazione sul Subappalto n. 8, secondo cui sarebbe conforme al diritto europeo la regola generale dell'ammissibilità del subappalto, purché la Stazione Appaltante motivi adeguatamente l'eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.

CambiaMo S.p.A., tenuto conto di quanto sopra, al fine di bilanciare le esigenze di flessibilità organizzativa ed esecutiva degli Operatori con le esigenze di trasparenza e di garanzia di affidabilità dell'Operatore selezionato e verificato in sede di gara, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

L'appaltatore deve provvedere al deposito, presso la Stazione Appaltante, del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e di assicurazione.

L'affidamento in subappalto dei lavori, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 comma 4 e comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, da rilasciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei servizi e/o dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

22. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun subaffidamento non considerato subappalto ai sensi dell'art.105, comma 2, l'appaltatore sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante, il nome del sub- contraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto della prestazione affidata, unitamente alla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- elenco del personale autorizzato a svolgere la prestazione;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010

23. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 11.044,68 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del

possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta, necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso B.P.M. s.p.a. (filiale di Modena) sul conto corrente intestato a CAMBIAMO S.p.A. – IBAN IT36R050341290000000037614 indicando il versante e la causale “Procedura Aperta per la realizzazione di un intervento di riqualificazione e sicurezza della Periferia Nord della Città’ – Fascia Ferroviaria – Sottopasso Ferroviario Stazione Di Modena – Uscita Nord”
- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
- avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'Operatore Economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l'Operatore Economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale

rappresentante dell'Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

- allegare dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva, nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'Operatore Economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora risultasse Aggiudicatario.

La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

L'Operatore Economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante, copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

- Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità, di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata, oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

24. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 (euro settanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "*Servizio Riscossione Contributi*".

L'Operatore Economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CIG 8225255F23) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'Operatore Economico, al momento del pagamento, deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

(per i soli operatori economici esteri)

- pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'Operatore Economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

25. VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA

La Stazione Appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata in seduta pubblica, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, , sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, , richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, affinché sia accertata l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 216, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - AVCpass – accesso riservato all'Operatore Economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80, la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell' Aggudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del suddetto Decreto.

Il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata è soggetta ad approvazione da effettuarsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione.

Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore Economico Aggiudicatario.

Gli Operatori Economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione Appaltante.

CambiaMo S.p.A. si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, la procedura si intenderà nulla a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola CambiaMo S.p.A. all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che CambiaMo S.p.A. si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per CambiaMo S.p.A. e salvo eventuale verifica di congruità.

Qualora sia impossibile stipulare il contratto per mancanza dei requisiti richiesti o per pendenza di misure di prevenzione "antimafia", il concorrente verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, verrà segnalato (il fatto) all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente e si provvederà all'escussione della garanzia provvisoria. In tale eventualità, sussiste la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora il soggetto che segue nella graduatoria non accettasse, si potrà interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato a pena di nullità in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente Aggiudicatario.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in seduta pubblica. Con tale adempimento sono chiuse le operazioni di gara e trasmesse alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante richiede, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione del comma 4) con riferimento ai subappaltatori e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'aggiudicazione la Stazione Appaltante procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Previa verifica della proposta di aggiudicazione la Stazione Appaltante aggiudica l'appalto, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante procederà con le verifiche nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs.159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, la stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l' Aggiudicatario. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell' Aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell' Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE

I dati forniti dall'Aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;

- a collaboratori autonomi, professionisti o consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici
- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di collaudo;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*. Il trattamento è strettamente necessario e unicamente finalizzato al corretto e completo svolgimento dell'attività (finalità precontrattuali e contrattuali relativi a servizi, lavori e forniture). Saranno, inoltre, tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di obblighi di legge).

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento 679/2016 GDPR rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento dei dati, tra cui:

- conoscere quali dati sono registrati, la loro origine e le finalità di trattamento (Diritto di accesso);
- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione degli stessi (Diritto di rettifica e cancellazione);
- conoscere le limitazioni al trattamento (Diritto di limitazione);
- ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (Diritto alla portabilità);
- opporsi al trattamento dei dati per fini diversi da quelli dichiarati (Diritto di opposizione).

Il Titolare del Trattamento è CambiaMo S.p.A.

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, nella figura del Direttore, Arch. Luca Biancucci.

28. TRACCIABILITA'

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti, bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 8225255F23) e il codice unico del progetto in questione (CUP D97H17000400001). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare a CambiaMo S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad CambiaMo S.p.A. gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

CambiaMo S.p.A. verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto CambiaMo S.p.A. provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., CambiaMo S.p.A. provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'Aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte di CambiaMo S.p.A. della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere CambiaMo S.p.A. in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare ad CambiaMo S.p.A. tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

29. AVVERTENZE GENERALI

- E' espressamente stabilito che il presente disciplinare non vincola in alcun modo CambiaMo S.p.A. né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; CambiaMo S.p.A. si riserva di annullare la gara, o di modificarne i termini, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.
- E' espressamente stabilito che l'impegno dell'Operatore Economico Aggiudicatario è valido dal momento stesso di presentazione dell'offerta, mentre CambiaMo S.p.A. resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti degli operatori partecipanti. In tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- CambiaMo S.p.A. si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del DPR 62/2013 recante il *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa appaltatrice.
- A norma dell'art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili esclusivamente dinanzi al T.A.R. di Bologna.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. CambiaMo S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti.